

MESSAGGIO NO. 13 / 2009

**MODIFICA STATUTI CONSORZIO CASA PER PERSONE
ANZIANE SANTA LUCIA - ARZO**

Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

Il Municipio, nel corso degli incontri bilaterali avuti con i Comuni che si sono aggregati lo scorso 5 aprile, così come con quelli che potrebbero aggiungersi nel 2012, ha sempre indicato di voler mantenere in essere tutte le partecipazioni a consorzi e le convenzioni stipulate e decise dai Comuni che oggi formano la Città di Mendrisio. L'Esecutivo si prefigge comunque, da qui al 2012, l'obiettivo di rivedere criticamente tutte le partecipazioni a questi enti.

Nella scorsa primavera il Consorzio Casa per persone anziane Santa Lucia, Arzo, ha segnalato ai Municipi interessati che, con l'imminente aggregazione di due Comuni sui quattro partecipanti al consorzio, sarebbe stato opportuno aggiornare gli statuti consortili. Per svolgere tale compito ha chiesto la disponibilità dei nostri servizi comunali.

Le principali modifiche proposte sono dovute al mutato peso dei Comuni partecipanti al Consorzio: con la disparità di popolazione esistente nei tre Comuni (Mendrisio, Besazio e Meride) non appariva più possibile o proponibile una composizione degli organi proporzionale alla popolazione.

Sono inoltre state apportate alcune modifiche di ordine formale.

Attualmente, inoltre, è all'esame del Gran Consiglio la modifica della Legge sul consorzio dei Comuni. Le modifiche proposte dalla nuova legge sono sostanziali ed implicheranno una nuova stesura degli statuti, quando la predetta legge entrerà in vigore.

ART. 6: CONSIGLIO CONSORTILE

Il Consiglio consortile è composto dai rappresentanti dei Comuni consorziati proporzionalmente alla popolazione finanziaria cantonale dell'anno precedente l'elezione (1 delegato ogni 100 abitanti o frazione superiore a 50), ritenuto tuttavia almeno un membro per ogni Comune. Le modifiche si possono evincere dalla seguente tabella.

Comuni	Arzo	Besazio	Meride	Tremona	Mendrisio	Totale
Numero di membri per Comune (vecchia ripartizione)	10	5	3	4		22
Numero di membri per Comune (nuova ripartizione)		5	3		14	22

L'attuale Legge sul consorzio dei Comuni, all'art. 14 cpv. 3, precisa che "di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei delegati". Quindi non esclude che in situazioni molto speciali, in particolare quando un Comune ha molti più abitanti degli altri membri del consorzio, vi possa essere una maggioranza di Consiglieri designati dal Comune più popoloso.



Questa interpretazione è stata sottoposta ad una prima verifica informale dell'autorità di vigilanza sui Comuni, che l'ha definita corretta.

ART. 12: DELEGAZIONE CONSORTILE

La delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile. Le modifiche si possono evincere dalla seguente tabella.

Comuni	Arzo	Besazio	Meride	Tremona	Mendrisio	Totale
Numero di membri per Comune (vecchia ripartizione)	2	1	1	1		5
Numero di membri per Comune (nuova ripartizione)		1	1		3	5

Anche in questo caso, secondo la Legge sul consorzio dei Comuni (art. 18 cpv. 3), "di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei delegati". Valgono le osservazioni già evidenziate al superiore capitolo.

ART. 23: QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

Come già precisato, la nuova Legge sul consorzio dei Comuni è in fase di approvazione ed entrerà, verosimilmente, in vigore ancora quest'anno, o all'inizio del prossimo. Questo imporrà certamente un'ulteriore modifica dell'art. 23 dello statuto, che riguarda appunto la quota di partecipazione dei Comuni. Il progetto di legge, all'art. 29 cpv. 3, precisa che i Comuni sono tenuti a riprendere i debiti anche per le opere consortili già realizzate.

Detto questo, visto che comunque non era possibile integrare le modifiche legislative nello statuto attuale e vista la relativa urgenza con cui ci si è trovati confrontati in sede di rifacimento del medesimo, per quanto riguarda appunto il predetto articolo, è stata inserita una norma transitoria.

La modifica della norma consente al nuovo Comune di subentrare nel consorzio, versando importi analoghi a quelli versati in precedenza dai due Comuni aggregati. Caso contrario il Comune di Mendrisio si sarebbe trovato, allorquando i dati relativi alla popolazione finanziaria di Arzo e Tremona non saranno più disponibili (vi sarà, infatti, solo il dato complessivo del Comune aggregato), a dover farsi carico del finanziamento secondo una popolazione finanziaria di 12'000 abitanti, contro i ca. 1'000 degli altri due Comuni. Quindi, premesso tutto quanto sin qui precisato, la norma è stata formulata nei termini seguenti:

(...) immutato

a) immutato

b) immutato

nuovo capoverso: (norma transitoria)

"Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni cantonali sul consorzio dei Comuni, la quota di partecipazione dei Comuni consorziati sarà calcolata sui parametri finanziari conosciuti dei Comuni di Arzo, Tremona, Meride e Besazio.



Se, nel momento in cui i dati finanziari dei Comuni di Arzo e Tremona non saranno più individuabili singolarmente, le nuove disposizioni cantonali sul consorzio dei comuni non saranno ancora entrate in vigore, i parametri saranno calcolati sulla popolazione dei quartieri di Arzo e Tremona iscritta sul registro dell'Ufficio Controllo abitanti".

ALTRE MODIFICHE

In questo capitolo sono state riunite una serie di piccole modifiche, formali o meno, tra cui spicca l'aumento dell'importo a "libera disposizione" della Delegazione consortile.

Art. 1	I Comuni consorziati sono oggi Meride, Mendrisio e Besazio.
Art. 3	La sede del Consorzio si trova a Mendrisio, nel quartiere di Arzo.
Art. 7 /art. 15 /art. 20	Si è introdotta la durata sull'arco della legislatura, invece che sui quattro anni.
Art. 18	Si chiede di poter aumentare l'importo a disposizione della delegazione consortile, per le spese ordinarie non preventivate, fino a Fr. 20'000.-- (in precedenza Fr. 10'000.--).
Art. 22	Il Consorzio provvede al proprio finanziamento anche attraverso eventuali donazioni o contributi.

Fatte queste premesse confidiamo nell'approvazione di codesto On.do Consiglio.

Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di

RISOLVERE

1. È ratificata la modifica degli statuti del Consorzio Casa per persone anziane Santa Lucia e meglio come al testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale.

2. La stessa entra in vigore con l'approvazione del Lodevole Consiglio di Stato.

Il Messaggio viene demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per la Municipalità:

Il Sindaco:
Lic.oec.HSG C.Croci

Il Segretario:
Lic.Rer.Pol. M.Demenga

Allegato: Nuovo statuto del Consorzio Casa per persone anziane Santa Lucia, Arzo

CONSORZIO CASA PER PERSONE ANZIANE

SANTA LUCIA - Arzo

STATUTO

STATUTO DEL **«CONSORZIO CASA PER PERSONE ANZIANE SANTA LUCIA»**

Capo I

Costituzione

Art. 1 - Istituzione, parti e scopo

Con la denominazione di «Consorzio casa per persone anziane Santa Lucia» è costituito volontariamente un Consorzio fra i Comuni di:

BESAZIO - MENDRISIO - MERIDE

per la gestione e l'amministrazione di una Casa per persone anziane ed ogni altra attività affine, ai sensi della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane.

Del ricovero beneficeranno prioritariamente i cittadini residenti e attinenti dei Comuni consorziati. Il decreto di istituzione o di scioglimento del Consorzio sarà pubblicato sul Foglio ufficiale.

Art. 2 - Diritto applicabile

Il Consorzio è costituito ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni, della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, e della Legge organica comunale.

Art. 3 - Sede

Il Comune di Mendrisio (quartiere di Arzo), dove è ubicata la casa per persone anziane, è la sede del Consorzio.

Art. 4 - Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata. Per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio fanno stato gli art. 39 e segg. della Legge sul consorzio dei Comuni.

Capo II

Organi del Consorzio

Art. 5 - Generalità

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile
- b) la Delegazione consortile
- c) la Commissione della gestione

Gli organi del Consorzio vanno ricostituiti al termine di ogni legislatura.

A) Consiglio consortile

Art. 6 - Composizione

Il Consiglio consortile è composto dai rappresentanti dei Comuni consorziati secondo la ripartizione seguente:

Besazio:	5
Mendrisio:	14
Meride:	3

Art. 7 - Elezione, eleggibilità e incompatibilità

I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dai Consigli comunali, come previsto all'articolo 6, entro trenta giorni dalle elezioni comunali e stanno in carica per tutto il periodo di legislatura.

Contemporaneamente sarà pure designato, dagli stessi organi e con lo stesso sistema, un numero di subentranti pari al numero dei membri di diritto.

É eleggibile alla carica di membro del Consiglio consortile ogni cittadino attivo di uno dei Comuni componenti il Consorzio.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.

Art. 8 - Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio e ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; stabilisce il fabbisogno da coprire con le quote a carico dei Comuni consorziati;
- b) delibera sulle spese non incluse nel bilancio preventivo in quanto superino l'importo previsto dal presente Statuto di competenza della Delegazione consortile;
- c) approva le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e il relativo piano di finanziamento ed autorizza la Delegazione consortile a contrarre i mutui necessari. Approva la concessione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche e la costituzione in pegno di immobili;
- d) autorizza la Delegazione consortile a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- e) autorizza l'acquisto, l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;
- f) adotta i regolamenti consortili ed eventuali modifiche degli stessi; elabora il regolamento interno dell'Istituto, nonché il capitolato d'onori del personale, sentito il preavviso del DSS;
- g) fissa per regolamento gli onorari dei membri della Delegazione consortile e gli stipendi dei dipendenti del Consorzio;
- h) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite dalla Legge o dallo Statuto ad altro organo;
- i) nomina:
 1. la Delegazione consortile e il Presidente della stessa nella seduta costitutiva;
 2. la Commissione della gestione nello stesso modo della Delegazione consortile;
 3. ogni anno e nella prima seduta:
 - a) 1 Presidente
 - b) 1 Vice-Presidente (diverso Comune da quello del Presidente)
 - c) 2 scrutatorii quali costituiscono l'ufficio presidenziale.

Restano riservate le competenze dei Comuni ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni.

Art. 9 - Sedute ordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:

- la prima volta avrà luogo l'ultimo lunedì di aprile e
- la seconda l'ultimo lunedì di novembre.

La prima seduta si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente, la seconda del preventivo dell'anno seguente.

Art. 10 - Sedute straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce in seduta straordinaria:

- a) se la Delegazione consortile lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei membri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente;
- c) se un Municipio dei Comuni consorziati ne fa domanda scritta e motivata al Presidente, indicando gli oggetti da discutere.

Art. 11 - Funzionamento

Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del Titolo secondo, capitolo terzo della legge organica comunale, tranne gli art. 42, 43, 47 e 75 e seguenti.

B) Delegazione consortile

Art. 12 - Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 membri compreso il Presidente.

Di regola, e nella misura in cui sono ossequiati i disposti dell'articolo 19 della LCom., tutti i Comuni dovranno essere rappresentati nella Delegazione consortile almeno con un Membro.

Art. 13 - Elezione, eleggibilità e incompatibilità

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi che lo compongono.

L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile a quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente della Delegazione consortile è eletto dal Consiglio consortile, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta tra i membri della Delegazione.

L'elezione avviene in forma tacita quando si ha una unica proposta.

Art. 15 - Durata della carica

I membri della Delegazione consortile stanno in carica per il periodo della legislatura e sono sempre rieleggibili.

I membri nominati nel corso della legislatura restano in carica fino alla scadenza della stessa.

Art. 16 - Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio e ne cura gli interessi; essa è segnatamente l'organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le funzioni seguenti:

- a) allestisce ogni anno bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici;
- c) provvede all'incasso dei crediti ed al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'applicazione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Vice-Presidente della Delegazione consortile;
- f) nomina gli impiegati del Consorzio secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti;
- g) nomina il Segretario del Consorzio fuori dal suo seno; esso funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile;
- h) delibera sulle offerte in base ai disposti della Legge sulle commesse pubbliche in vigore dal 01.05.2001 e del relativo Regolamento di applicazione;
- i) la Delegazione consortile può inoltre costituire delle commissioni consultive per problemi particolari, facendo capo a persone particolarmente qualificate.

Art. 17 - Funzionamento

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo secondo, capitolo quarto della Legge organica comunale, tranne gli art, 80, 81, 82, da 106 a 110 inclusi e 116.

La convocazione della Delegazione consortile ha luogo mediante avviso personale ai delegati almeno sette giorni prima delle riunioni.

Art. 18 - Spese non preventivate, sorpassi

La Delegazione consortile può deliberare spese di carattere ordinario, senza il preventivo consenso del Consiglio consortile fino all'importo annuo complessivo di Fr. 20'000.--.

Art. 19 - Firme

Le firme congiunte del Presidente o del Vice-Presidente con il Segretario, vincolano il Consorzio di fronte ai terzi.

C) Commissione della Gestione

Art. 20 - Elezione e composizione

La Commissione della gestione si compone di 5 membri facenti parte del Consiglio consortile, eletti nella seduta costitutiva, secondo le modalità previste per l'elezione della Delegazione consortile.

I membri della Commissione della gestione sono rieleggibili.

Art. 21 - Funzionamento

La Commissione della gestione funziona in applicazione analogica delle norme del Titolo quinto, Capitolo secondo della Legge organica comunale.

Capo III

Finanziamento e gestione

Art. 22 - Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) l'accensione di un prestito ipotecario per l'acquisizione immobiliare, dedotti i sussidi, per il quale i Comuni consorziati si assumono in proprio le singole quote del debito residuo;
- b) i sussidi di enti pubblici;
- c) le rette degli ospiti;
- d) i contributi dei Comuni consorziati alla gestione della casa;
- e) la partecipazione finanziaria ai costi di investimento per posto letto occupato da persone di Comuni non consorziati;
- f) eventuali donazioni o contributi.

Art. 23 - Quota di partecipazione dei Comuni

CPV. 1

I Comuni consorziati garantiscono il finanziamento del Consorzio e partecipano alle spese dello stesso in base alle seguenti chiavi:

- a) per le spese di investimento e/o di acquisizione immobiliare:
le spese di investimento e/o di acquisizione immobiliare, dedotti i sussidi, sono assunte dai Comuni secondo la seguente chiave:
 - il 50% dell'importo proporzionalmente al numero della popolazione finanziaria cantonale;
 - il 50% dell'importo proporzionalmente al numero della popolazione finanziaria cantonale moltiplicato per l'indice di forza finanziaria dei singoli Comuni.

Quale base di calcolo per il riparto delle spese di investimento e/o di acquisizione immobiliare si prenderà il numero della popolazione finanziaria cantonale al 31 dicembre dell'anno precedente, moltiplicato per l'indice di forza finanziaria dei singoli Comuni al 31 dicembre dell'anno precedente.

- b) per le spese di gestione:
le spese di gestione non riconosciute dallo Stato, vengono assunte dai Comuni consorziati secondo la chiave di cui al precedente capoverso a).

CPV. 2 (norma transitoria)

Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni cantonali sul consorzio dei comuni, la quota di partecipazione dei comuni consorziati sarà calcolata sui parametri finanziari conosciuti dei comuni di Arzo, Tremona, Meride e Besazio.

Se al momento in cui i dati finanziari dei Comuni di Arzo e Tremona non saranno più individuabili singolarmente, le nuove disposizioni cantonali sul consorzio dei comuni

non saranno ancora entrate in vigore, i parametri saranno calcolati sulla popolazione dei quartieri di Arzo e Tremona iscritta sul registro dell'Ufficio controllo abitanti.

Art. 24 - Liquidità

Il Consorzio preleva dai Comuni consorziati un importo iniziale destinato a costituire una certa liquidità, sulla base della quota di partecipazione dei Comuni, di cui all'art. 23 lett. a) del presente statuto.

Art. 25 - Mutui contratti dal Consorzio

I Comuni componenti il Consorzio sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per tutti i mutui contratti dal Consorzio.

Capo IV

Norme varie

Art. 26 - Bilanci preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia una copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.

I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.

Art. 27 - Conti consuntivi

La Delegazione consortile, invia una copia dei consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile; sulle stesse la Delegazione consortile riferisce al Consiglio consortile.

Capo V

Disposizioni particolari

Art. 28 - Obbligo di preavviso dei Comuni

I progetti per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso dei Consigli comunali dei Comuni membri.

I Comuni devono pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.

Il progetto e il relativo piano di finanziamento devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.

Art. 29 - Obbligo di informazione ai Comuni

Se il Municipio di un Comune membro del Consorzio ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta, in ogni tempo, a fornire raggugli e documentazioni sulla gestione del Consorzio.

La Delegazione consortile invierà ai Municipi consorziati copia dei verbali delle sedute del Consiglio consortile.

Art. 30 - Regolamenti

I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.

I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

Per quanto non stabilito nella presente legge sono applicabili per analogia gli artt. 186 e segg. della Legge Organica Cantonale.

Art. 31 - Pubblicazione delle risoluzioni

Il Presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

Per la decadenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 32 - Diritto sussidiario

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto fanno stato la Legge sul consorzio dei Comuni, la Legge organica comunale e la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane e i relativi regolamenti di applicazione.

Art. 33 - Modifica dello Statuto

La modifica dello Statuto è regolata dall'art. 10 della Legge sul consorzio dei Comuni.

Capo VI

Norme finali - entrata in vigore

Art. 34 - Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato:

a) dal Consiglio Comunale di **Besazio**

in data GG MESE 2009.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Gaffuri S.

Il Segretario:
Columberg B.

6863 Besazio, GG MESE 2009

b) dal Consiglio Comunale di **Mendrisio**

in data GG MESE 2009.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Croci C.

Il Segretario:
Demenga M.

6850 Mendrisio, GG MESE 2009

c) dal Consiglio Comunale di **Meride**

in data GG MESE 2009.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Cattaneo P.

Il Segretario:
Ortelli M.

6866 Meride, GG MESE 2009

Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione del GG MESE 2009 (allegato A)

